

IN FATTO

Con atto di citazione del 21 agosto 2006, Tiziano Tissino, Giuseppe Rizzardo, Michele Negro, Carlo Mayer e Monia Giacomini convennero dinanzi al Tribunale di Pordenone gli Stati Uniti d'America, chiedendo all'autorità giudiziaria adita l'emanazione:

- di una pronuncia *dichiarativa* della illegittimità della installazione, da parte dello Stato estero convenuto, di armi nucleari all'interno della base aerea di Aviano - illegittimità predicabile, nella specie, sulla base del diritto e dei trattati internazionali, alla luce del grave e attuale pericolo incombente sulla propria salute e sulla propria vita;
- di una conseguente pronuncia "*impositiva*", allo Stato estero, dell'obbligo di procedere alla rimozione di tali armi nucleari dal territorio italiano;
- di una ulteriore pronuncia *di condanna* del convenuto al risarcimento dei danni in favore di essi istanti.

A fondamento di tali domande, gli attori esposero:

- che ciascuno di essi, con le rispettive famiglie, dimorava nei pressi dell'aeroporto di Aviano, struttura militare al cui interno era ubicato un deposito di 50 armi nucleari ed erano allocati 18 aeroplani US F-16;

- che, in forza di una convenzione segreta stipulata nel 1960, Italia e Stati Uniti avrebbero concordato di mettere a disposizione delle forze armate americane l'aeroporto di Aviano per ospitare armi nucleari ed utilizzare aerei onde perseguire il programma strategico/nucleare americano, in attuazione di un più vasto accordo - stipulato altresì con gli Stati del Belgio, della Germania, della Grecia, dell'Olanda e della Turchia -, comportante la partecipazione dell'Italia alla programmazione e progettazione della strategia nucleare della NATO;

- che, nel 1968, era stato firmato, e successivamente ratificato dagli Stati Uniti e dall'Italia, un "trattato di non proliferazione", onde sancire *l'obbligo degli Stati nucleari* di non lasciare a disposizione di nessuno, né in modo diretto, né indiretto, armi nucleari; *l'obbligo degli Stati non nucleari* di non acquisire, direttamente o indirettamente, la disponibilità ed il potere di disporre di armi nucleari, o di cercarne o accettarne il possesso, o di dare un supporto alla produzione delle stesse armi; *l'obbligo di tutti gli Stati firmatari, nucleari e non, di trattare in buona fede con gli altri Stati nucleari per pervenire al più presto ad un totale disarmo sotto il controllo internazionale* (evidenziano, all'uopo, gli attori come gli Stati Uniti siano considerati "Stato nucleare" e l'Italia "Stato non nucleare");

- che, con risoluzione adottata nel dicembre 1995, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di esprimere un parere sul seguente quesito: " *la minaccia o l'uso delle armi nucleari é in qualunque circostanza permessa dal diritto internazionale?*", cui aveva fatto seguito il parere dell'8.7.1996, dichiarativo del principio secondo cui la minaccia o l'uso delle armi nucleari è in contrasto con le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati e, in particolare, con i principi e le regole del diritto umanitario (in tale parere, la Corte avrebbe ancora ribadito l'obbligo degli Stati firmatari del citato Trattato di "perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano ad un disarmo nucleare globale sotto un rigido ed effettivo controllo internazionale");
- che, a seguito della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, nell'aprile del 1999 la NATO aveva adottato "un nuovo concetto strategico/nucleare", i cui piani militari prevedevano ancora la possibilità dell'impiego di armi nucleari (in particolare, ponendo in "stato di operatività" le armi allocate nella base di Aviano);
- che, nell'attuale sistema strategico delle potenze nucleari, il territorio della Repubblica italiana, e specificamente la zona di Aviano, era senz'altro da considerarsi un bersaglio nucleare;
- che, nel parere poc'anzi ricordato, la Corte Internazionale di Giustizia aveva inoltre affermato che "mantenere una minaccia

nucleare nei confronti di altri Paesi costituisce un illecito": pertanto, la presenza di armi nucleari in territorio italiano, e la minaccia ad essa oggettivamente conseguente, dovevano senz'altro ritenersi idonee a generare un pericolo per la salute e la vita (anche) di essi attori, sia in quanto l'ansia provocata dal pericolo di morte e di distruzione crea un trauma sociale, sia in conseguenze dell'inquinamento del terreno e dell'ambiente circostante il deposito;

- che la presenza di armi nucleari andava valutata (anche) in considerazione del rischio di incidenti; in particolare, negli ultimi 50 anni vi sarebbero stati 5 casi di rischi di incidente che avrebbero potuto coinvolgere la zona di Pordenone, il primo risalente al 1960, l'ultimo al 1995;
- che, in caso di un (possibile) attacco alla base di Aviano, essi attori avrebbero subito lesioni e danni alla salute;
- che le tutte richieste potevano dirsi ulteriormente fondate sugli obblighi e sui divieti posti a carico dello Stato estero convenuto dal Trattato di non proliferazione e dal Trattato EURATOM, nonché dall'art. 484 C.P. e dalla Legge n. 185/1995.
- che l'ordinamento italiano, nel conformarsi alle norme del diritto internazionale, non poteva non attribuire alla presenza di armi nucleari in Italia (eventualmente funzionali ad un futuro conflitto nucleare della NATO o degli USA) il carattere di violazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto,

mentre il deposito e la presenza delle armi nucleari integrava a sua volta gli estremi *del crimine internazionale*, giusta i principi dettati dal Tribunale militare di Norimberga e dalla Convenzione del 9.12.1948 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio.

★

In conclusione, secondo gli attori, al tribunale adito andava senz'altro riconosciuta, *in limine*, la competenza giurisdizionale a conoscere e giudicare sulla controversia instaurata nei confronti degli Stati Uniti d'America, anche alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite di questa stessa Corte con la sentenza n. 504 del 2004.

★

Lo Stato convenuto si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, proponendo all'uopo ricorso per regolamento preventivo, cui i ricorrenti resistono con controricorso.

Queste le argomentazioni svolte dalla difesa degli U.S.A.:

- le attività svolte all'interno delle basi militari della Nato si collocano nel contesto del relativo trattato e, come tali, costituiscono espressione di poteri pubblicistici riconducibili alla sovranità degli stati-parte di quella Convenzione, integrando, per l'effetto, gli estremi delle tipiche condotte *iure imperii*, disciplinate dal principio della cd. "immunità ristretta";

- la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico, stipulata a Londra il 19.6.1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30.11.1955 n.1335, ai paragrafi VIII e IX escludeva *tout court* la giurisdizione dello Stato ospitante in ordine, indistintamente, a tutte le domande riguardanti attività di diritto pubblico aventi un nesso immediato con l'espletamento dei compiti propri degli organi del Patto Atlantico;
- come espressamente dichiarato dal Governo italiano alla Commissione difesa della Camera dei Deputati, la deterrenza nucleare ed il dispiegamento di forze nucleari in Europa costituiscono un momento indispensabile di quel più ampio vincolo che lega tutti gli Alleati tra loro, e in particolare gli Stati Uniti, al perseguimento del fine della sicurezza del nostro continente;
- il dispiegamento di armi nucleari in territorio italiano, in attuazione di accordi internazionali, *non poteva costituire violazione del diritto internazionale* né tanto meno integrare gli estremi *del crimine internazionale*, non essendo in alcun modo paragonabile alla peculiare vicenda esaminata e risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 5044/2004;
- la Corte Internazionale di Giustizia, in sede di parere reso su richiesta dell'Assemblea Generale dell'ONU, pur auspicando la conclusione di negoziati funzionali ad un disarmo nucleare globale sotto un rigido ed effettivo controllo internazionale, non era

peraltro pervenuta, *sic et simpliciter*, alla ben più radicale affermazione secondo cui il dispiegamento di armi nucleari, in virtù di accordi internazionali, possa costituire di per sé un crimine internazionale, avendo di converso operato una serie di distinzioni inidonee di per sé a stabilire, *ex abrupto*, se la minaccia o l'uso delle armi nucleari possa essere considerato legittimo o meno in un caso estremo di autodifesa in cui sia in questione l'effettiva sopravvivenza di uno Stato;

- la vicenda oggetto del ricorso dei cittadini italiani atteneva, pertanto, esclusivamente a profili di politica internazionale, onde la sua eventuale soluzione andava irredimibilmente demandata alla comunità internazionale secondo gli strumenti suoi propri (negoziati, convenzioni, trattati), con conseguente, radicale esclusione di qualsivoglia competenza a conoscerne da parte del giudice territoriale.

*

Successivamente alla notifica del primo ricorso USA, è stato introdotto dinanzi a questa corte un nuovo regolamento di giurisdizione, di identico contenuto, a contraddittorio esteso nei confronti del P.M. del giudizio di merito e dell'interveniente associazione "Vialebombe".

All'udienza dell'8 luglio 2008, il primo procedimento è stato rinviato al fine di consentirne la riunione con il secondo, recante il numero di R.G. 10933/07.

La riunione dei procedimenti è stata disposta all'odierna udienza.

*

IN DIRITTO

Preliminarmente osserva la corte che il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile anche con riferimento a questioni aventi ad oggetto la esistenza, o meno, della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, non risultando di ostacolo a ciò la circostanza che l'art. 37 del codice di rito civile - sì come modificato dall'art. 73 l. 1995 n. 218, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della P.A. o dei giudici speciali. Il rinvio (di tipo recettizio) operato dall'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione dell'ambito di applicazione del regolamento di giurisdizione deve, difatti, intendersi come attualmente riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano (così come già di recente affermato da questa Corte con la sentenza 24.3.2006 n. 6585: nel senso che il regolamento deve ritenersi proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice risultano ancora essersi ancora pronunciate queste SS.UU nel 2002 con la sentenza n. 8157).

Il problema della predicabilità (o meno) della giurisdizione del giudice italiano deve essere, nella specie, esaminato, a giudizio del collegio, alla luce di consolidati itinerari ermeneutici, segnati dal principio di diritto internazionale **della immunità degli Stati.**

Tale principio è rimasto a lungo fermo nella giurisprudenza di questa corte regolatrice.

Con la sentenza 6 giugno 1974 n. 1653 si è difatti affermato che, in virtù del principio consuetudinario (universalmente accettato) secondo il quale *par in parem non habet jurisdictionem*, da ritenersi ricompreso nella previsione dell'art. 10 primo comma della Costituzione, gli Stati esteri non sono soggetti alla giurisdizione italiana neppure per gli atti compiuti nel territorio della Repubblica, purchè volti alla realizzazione dei loro fini pubblici (in termini, negli anni seguenti, Cass. SS.UU. 3062/79; 5565/94; 919/96; 328/99; 11225/05).

In particolare, con la sentenza n. 530 del 3.8.2000, resa in tema di danni cagionati sul territorio nazionale da velivoli da guerra statunitensi durante le esercitazioni (il cd. "caso Cermis") questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale il precetto dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero, in presenza di attività *iure imperi* - pur se intrinsecamente idonea ad incidere su diritti fondamentali dell'uomo, e in particolare sul diritto alla vita, all'incolumità

personale ed alla salute - è sancito da una norma consuetudinaria internazionale, preesistente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, portatrice di un valore cogente nel nostro ordinamento in virtù della clausola di adeguamento automatico alle norme del diritto internazionale - generalmente riconosciute - dettata dall'art. 10 comma primo della Carta fondamentale (e, dunque, non in forza di una norma avente efficacia di legge meramente ordinaria). Se ne è tratta la conseguenza che quella regola è stata recepita nel nostro ordinamento nella sua interezza, e che, rispetto ad essa, non si pone, né può legittimamente porsi, una questione di compatibilità con il nostro sistema costituzionale, alla stregua del principio (affermato dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza 12 giugno 1979 n. 48) secondo cui, per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute anteriori alla data di entrata in vigore della Costituzione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 10 ne determina l'automatica ricezione, piena e senza limiti - mentre la questione della coerenza con i principi fondamentali della Costituzione si pone solo per le norme venute ad esistenza dopo quella data, senza che, e *contrariis*, possa fondatamente invocarsi la previsione di cui all'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 nella parte in cui riconosce il diritto di ognuno a ricorrere davanti al competente giudice nazionale contro gli atti commessi in violazione dei diritti

fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi, perché
- anche a non tener conto che siffatta regola non ha valore
precettivo immediato, ed è rivolta ai soli Stati - essa mira a
*disciplinare soltanto i rapporti tra l'individuo e lo Stato del
quale questi è cittadino* (onde la sua interpretazione nel senso che
ogni Stato deve riconoscere ai propri cittadini la tutela
giudiziaria dei loro diritti fondamentali), ma non anche a regolare
la diversa questione della riserva della giurisdizione di ciascuno
Stato in ordine alle attività poste in essere nell'estrinsecazione
della propria sovranità, né ad escludere o limitare il principio
dell'immunità giurisdizionale rispetto agli atti compiuti *iure
imperii*.

A non dissimili conclusioni perverranno queste stesse Sezioni Unite
con la pronuncia del 5 giugno 2002 n. 8157, a sua volta predicativa
del principio secondo il quale *gli atti che compiuti dallo Stato
nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono totalmente al
sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione
amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una
funzione politica rispetto alla quale non è configurabile una
situazione di interesse protetto a che gli atti in cui detta
funzione si manifesta assumano o meno un determinato contenuto*.

Osservano, in proposito, i ricorrenti, che, proprio con riguardo ad
un caso di danni civili (nella specie, arrecati dalle truppe
naziste durante la seconda guerra mondiale), questa Corte avrebbe

operato un significativo quanto fondamentale *revirement* (Cass. ss. uu. 11 marzo 2004, n. 5044), seguendo un itinerario argomentativo così sintetizzabile:

- la qualificazione in termini di "crimine internazionale" della deportazione e dell'assoggettamento dei prigionieri al lavoro forzato trova conferma nei principi e nelle convenzioni di diritto internazionale;
- è del pari ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale": si tratta, infatti, di delitti destinati a concretarsi nella violazione, particolarmente grave per intensità e sistematicità, di diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario, tanto che ne è stata sancita l'imprescrittibilità riconoscendosi a ciascuno Stato la facoltà di reprimerli, indipendentemente dal luogo dove sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (e per la stessa ragione non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati);

- il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione in favore degli Stati che si siano resi responsabili di tali crimini si pone in palese contrasto con le stesse indicazioni normative emergenti dalle convenzioni internazionali in materia di repressione dei crimini internazionali, poiché detto riconoscimento, piuttosto che favorire, ostacola inammissibilmente la tutela di valori assurti ormai al rango di principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, la cui protezione è da considerare essenziale per l'intera Comunità internazionale.

*

Non è seriamente contestabile che il privilegio dell'immunità dalla giurisdizione si ponga in un assetto di rapporti particolarmente delicati rispetto al diritto fondamentale dell'individuo di disporre di rimedi giurisdizionali effettivi a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, mentre lo stesso ordinamento internazionale - con regole consuetudinarie e convenzionali pressochè unanimemente recepite da corti statali e sovranazionali in decisioni intervenute anche dopo la ricordata pronuncia del 2004 di questa corte - ha costantemente riaffermato come "fondamentale" l'esigenza di ammettere l'esenzione dalla giurisdizione territoriale degli Stati stranieri e degli altri soggetti dell'ordinamento medesimo allo scopo di difendere le reciproche sovranità, di favorire le buone relazioni fra di essi, di evitare

l'acuirsi di conflittualità, specificandosi che quello stesso *vulnus* del diritto individuale insito nel riconoscimento dell'immunità è purtuttavia funzionale agli obblighi generali di non ingerenza e (come pure da più parti pensosamente opinato) di risoluzione pacifica delle controversie internazionali, **rappresentandosi in tal guisa il naturale riflesso dell'irrinunciabile principio della separazione dei poteri, in ossequio al quale l'autorità giurisdizionale dello Stato territoriale non può influire sulle scelte di politica estera del Governo o del Parlamento per tutto ciò che attiene alle relazioni esterne con lo Stato che fruisce dell'immunità.**

Questo risulta, d'altronde, l'approdo ermeneutico cui pervengono, pressoché costantemente, le Corti Supreme di altri Stati, europei e nordamericani (nel solco di una linea di pensiero in seno alla quale assumono significativa rilevanza la decisione della *Bundesgerichtshof* tedesca, che, in data 26.6.2003, ha, in *subiecta materia*, a sua volta ribadito l'esonazione dalla giurisdizione anche nel caso di violazione di norme cogenti di diritto internazionale, escludendo che possa essersi formato, riguardo a tale esclusione, un "diritto internazionale vigente"; la sentenza della *Court de Cassation* francese del 16 dicembre 2003, reiettiva di una domanda di pagamento di compensi e risarcimento danni per lavoro forzato in Germania durante la seconda guerra mondiale, pronunciata in applicazione del principio della immunità giurisdizionale della

Repubblica Tedesca si come succeduta al Terzo Reich; la pronuncia - dai contenuti assai simili a quelli che contraddistinguono i decisa delle Corti europee - dalla *Superior Court of Justice of Ontario* nella causa "*Houshang Bouyari*", avendo la Corte canadese ammesso, nel 2002, che il divieto di tortura è posto da una norma di *jus cogens*, contestualmente negando, peraltro, che ciò comporti l'affermazione della giurisdizione nei confronti dello Stato estero per azioni di risarcimento danni, rilevando poi - nonostante l'esistenza di una normativa nazionale in materia - che una possibile deroga a tale principio andasse pur sempre ricercata nella prassi internazionale, all'uopo esaminando la giurisprudenza nazionale ed internazionale per concludere che, allo stato, *il diritto consuetudinario non prevede un'eccezione di quel tipo*; le numerose decisioni adottate, infine, da giudici degli Stati Uniti, a loro volta espressamente predicative del principio dell'immunità degli Stati della giurisdizione civile anche in presenza di gravi violazioni dei diritti umani - né vale in contrario osservare come altre decisioni, di segno opposto, fondino il proprio *dictum* su di un emendamento del 1996 al *Foreign Sovereign Immunities Act* americano del 1976, introduttivo di una deroga all'immunità nel caso di azioni civili nei confronti di alcuni Stati, specificamente indicati dal Segretario di Stato come *sponsors* del terrorismo, per risarcimento dei danni alla persona causati da tortura, esecuzioni sommarie, sabotaggi di aerei, presa di ostaggi, a condizione che il

ricorrente o la vittima siano cittadini statunitensi al momento del fatto, e che questo non si sia verificato sul territorio dello Stato terrorista: il dato normativo appare, difatti, del tutto ambiguo, e addirittura l'esigenza dell'emendamento parrebbe deporre nell'opposto senso della mancanza di una regola altrimenti vigente, senza dimenticare, ancora, che la compatibilità delle iniziative assunte dagli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo è tuttora oggetto di ampio dibattito critico nella comunità giuridica internazionale, oltre che di radicale rivisitazione da parte della nuova Presidenza di quel Paese -).

*

A soluzione non dissimile da quella predicativa dell'immunità dello Stato estero parrebbero indurre gli orientamenti delle Corti internazionali espresso in sede di interpretazione e applicazione del diritto internazionale consuetudinario con decisioni anche recenti (*Al-Adsani / Gov. Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord* del 21 novembre 2001; *Kalogeropoulou / Grecia e Germania* del 12 dicembre 2002; *Markovic / Italia* del 14 dicembre 2006, caso già deciso da queste SS.UU. con la già ricordata sentenza 8157/02) ha, difatti, affermato principi secondo i quali:

- il riconoscimento di una immunità statale non incide sui diritti sostanziali;
- il diritto di accesso ai Tribunali, pur garantito, non lo è, peraltro, in via assoluta, ma può essere legittimamente

- sottoposto a limitazioni dagli Stati, che in materia godano di un irrinunciabile margine di apprezzamento: spetta alla Corte accertare che tali limitazioni non pregiudichino la sostanza del diritto, che esse tendono ad uno scopo legittimo, che siano proporzionate allo scopo perseguito;
- la concessione dell'immunità dalla giurisdizione civile ad uno Stato straniero persegue lo scopo (del tutto legittimo) di osservare il diritto internazionale onde favorire le buone relazioni tra Nazioni attraverso il rispetto della sovranità altrui;
 - la Convenzione europea deve essere pur sempre interpretata sulla base dei principi enunciati dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati - il cui art. 31, paragrafo 3 lett. c) stabilisce che occorre tener conto di ogni norma di diritto internazionale pertinente, applicabile alle relazioni fra le parti. E i provvedimenti adottati da uno Stato contraente della Convenzione in ottemperanza alle regole di diritto internazionale che dispongono l'immunità degli Stati stranieri della giurisdizione non possono essere considerate limitazioni sproporzionate;
 - l'obbligo enunciato dall'art. 3 della Convenzione di non sottoporre nessuno a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti consacra un valore fondamentale delle società

democratiche e costituisce il contenuto di una norma imperativa del diritto internazionale penale;

Pare, inoltre, non inopportuno chiarire che, *in subiecta materia*, l'esistenza di una norma di diritto consuetudinario vincolante per i soggetti internazionali non può desumersi dal quadro normativo e giurisdizionale che sanziona le responsabilità penali individuali, giusta una distinzione del tutto chiara alla Corte internazionale di giustizia che, in più di una decisione (*ex aliis*, Corte di Giust. 14.2.2002, *Repubblica Democratica del Congo / Belgio*; 3.2.2006 *Repubblica Democratica del Congo / Ruanda*), ha pacificamente escluso che una violazione dello *jus cogens* sia sufficiente per attribuire la giurisdizione nei confronti di uno Stato.

Alla luce di quanto sinora esposto, la sentenza n. 5044 del 2004, più volte richiamata dai controricorrenti (ed i cui principi vanno in questa sede riaffermati), non appare conferente (o comunque decisiva), rispetto alla vicenda oggetto del presente procedimento. Premesso che queste stesse sezioni unite hanno avuto modo di riaffermare, di recente, principi di diritto analoghi a quelli espressi con la sentenza citata, poiché, con la pronuncia 29.5.2008, n. 14199 si è nuovamente ribadito che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico interno la sentenza della Corte di cassazione della Grecia di condanna della Repubblica Federale di

Germania al pagamento delle spese processuali, relative ad una domanda, accolta, di indennizzo proposta dagli eredi delle vittime di un eccidio di civili compiuto dalle forze armate tedesche nel territorio greco durante la seconda guerra mondiale, dovendosi ritenere che la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale per gli atti iure imperii, non abbia carattere incondizionato ma incontri un limite nel riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana e, conseguentemente, non possa essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l'umanità in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, deve, peraltro, ancor oggi riaffermarsi che l'unico possibile vulnus al principio dell'immunità dello Stato estero può ritenersi legittimamente predicabile esclusivamente in presenza di comportamenti già accertati nella loro consumazione e caratterizzati da gravità tale da configurarsi come **crimini internazionali** (reputandosi tali, in base a norme di diritto consuetudinario, la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati).

Vicende, queste, cui non è in alcun modo assimilabile l'allocazione di armi nucleari in una base militare in forza di pregressi impegni

sovrnazionali obiettivamente preordinati al perseguimento di imprescindibili esigenze di sicurezza nazionale, in un più ampio contesto di equilibri di forze internazionali cui lo stato italiano è sicuramente e attualmente interessato e partecipa (mentre le stesse conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia nel parere ricordato in narrativa sono tali da non consentire la predicabilità di una norma consuetudinaria idonea a "criminalizzare", nei sensi indicati da questa stessa corte nel 2004, lo stazionamento e finanche l'utilizzo di armi nucleari).

L'immunità dello Stato estero, nella specie, discende nondimeno dalle apposite previsioni del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e ratificato dall'Italia con legge 30.11.1955, n. 1335, che escludono la giurisdizione dello Stato cd. "di soggiorno" in ordine a tutte le domande riguardanti attività di diritto pubblico aventi un nesso immediato con l'espletamento dei compiti propri degli organi del Patto Atlantico, e ciò in base al ricordato criterio della cosiddetta immunità ristretta, che - come già affermato da queste stesse Sezioni Unite con la sentenza 3 agosto 2000, n. 530 - non trova deroga neppure in presenza di attività idonee a ledere o porre in pericolo la vita, l'incolumità personale o la salute dei cittadini dello Stato ospitante (per quanto riguarda, poi, la specificità del caso in esame, giova sottolineare che il Trattato non pone soltanto un obbligo reciproco di intervento nell'ipotesi di aggressione proveniente dall'esterno,

ma prevede altresì un'ulteriore serie di obblighi aventi lo scopo di accrescere la capacità di resistenza degli Stati contraenti ad un'aggressione armata).

La base militare di cui si contesta la presenza stessa in territorio italiano si inserisce indubitabilmente - come ufficialmente conclamato dallo stesso governo italiano - nell'ambito delle iniziative volte a realizzare un apparato difensivo nell'interesse comune di due Stati, a tutela della rispettiva sicurezza e nel rispetto di obblighi convenzionalmente assunti. Le attività che in essa si svolgono vanno, pertanto, ricollegate all'esercizio di poteri non sindacabili dagli organi di giurisdizione dello Stato ospitante, e appaiono altresì giustificate in base a quanto richiesto dal Patto Atlantico, la cui portata e la cui *ratio* è volta ad escludere la giurisdizione dello Stato di soggiorno in ordine a tutte le domande riguardanti attività di diritto pubblico, giusta la cd. "*State act theorie*".

Sulle considerazioni che precedono sono, pertanto, destinate ad infrangersi tutte le argomentazioni svolte dai controricorrenti - ivi compresa quella fondata sul disposto dell'art. VIII § 9 della Convenzione di Londra del 1951 (che disciplina lo statuto delle truppe NATO), riferibile, all'evidenza, alle singole persone fisiche e non agli Stati, nonché quella, ad essa collegata ma altrettanto irrilevante ai fini che occupano il collegio, della accettazione convenzionale e per iscritto, da parte degli Stati

Uniti, della giurisdizione italiana così come risultante dalla medesima Convenzione - e sulla base di tali considerazioni va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana *in subiecta materia*.

La delicatezza e la novità delle questioni trattate inducono la Corte all'adozione di un provvedimento di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La corte dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana. Spese compensate.

ROMA, 2.12.2008

IL PRESIDENTE

Vincenzo Ferraro

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria



oggi,

25 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]